

ALL. A

CITTA' DI
VENEZIA



**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI VENEZIA
AL 31/12/2019**

ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

ALL. A

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

1. **RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.**
2. **LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.**
3. **PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2019.**
4. **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**
5. **SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.**

ALLEGATI:

- All. **A.1.:** ***Ricognizione al 31/12/2019 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016*** al 31/12/2019, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
- All. **A.2.:** ***Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- All. **B:** ***Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia.***

1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società.

Fra le disposizioni di carattere introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevede che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse*

ALL. A

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Inoltre l'art. 26 comma 11 del medesimo T.U.S.P. prevede che:

"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."

2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.

In via preliminare si ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Comune di Venezia ha approvato entro i termini di legge, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. 139984 del 31/3/2015, il **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**. Detto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 140026 del 31/3/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "**Revisione del Piano di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia", trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 601176 del 31/12/2015 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune di Venezia. In esito a detti provvedimenti, sempre in applicazione delle previsioni di legge, entro il termine del 31 marzo 2016 con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 è stata approvata **la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 155217 del 31/3/2016 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, alla luce del fatto che il Piano di razionalizzazione come revisionato prospettava un inevitabile slittamento, stimabile in circa 9 mesi, del periodo di tempo entro quale completare l'attuazione delle operazioni societarie nello stesso previste, il Sindaco con provvedimento prot. n. 595972 del 27 dicembre 2016 ha approvato l'**Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**. Come i precedenti, anche questo provvedimento è stato inviato Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 596167 del 27/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico è stata approvata la **Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016** approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2017; con nota PEC PG/2017/481153 del 9/10/2017 la suddetta Revisione Straordinaria è stata inviata alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che in data 2/1/2019 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 17/4/2019 inviata nell'applicativo "Partecipazioni" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Da ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 9/1/2020 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 16/7/2020 inviata nell'applicativo "Partecipazioni" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2019.

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle previsioni del sopra richiamato art. 26 comma 11 del T.U.S.P., che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica, quindi attualmente al **31 dicembre 2019**.

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «*partecipazione diretta*» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «*partecipazione indiretta*» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismi **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.


Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda.

Inoltre, sul punto, la Camera dei Deputati – Servizio Studi – XVIII Legislatura ha chiarito, in proprio documento esplicativo relativo alle Società a partecipazione pubblica datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate da società quotate, ferme restando le previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società controllate da società quotate.

ALL. A

Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia alla data del 31 dicembre 2019 sono le seguenti:



NOTA: Le caselle colorate di VERDE rappresentano le partecipazioni DIRETTE del Comune di Venezia. Le caselle con bordo e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

(***) L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a.r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino - Treponti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

Nel corso del periodo di tempo intercorrente tra settembre 2019 e settembre 2020, in attuazione dei precedenti Piani di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - di cui l'ultimo è stato quello approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 - sono intervenute le seguenti operazioni:

- Marco Polo System G.E.I.E.: è proseguita la liquidazione, così come deliberato all'unanimità dal Collegio degli Associati del 12/7/2019. Si stima che la chiusura della liquidazione possa avvenire entro la fine del 2021, precisando tuttavia che gli esiti della liquidazione sono legati anche alla definizione di una causa pendente fra Amministrazione Comunale e G.E.I.E.;
- definitiva cessazione di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. attraverso la sua incorporazione nella controllante Casinò di Venezia Gioco S.p.A.. In data 6 novembre 2019 è stato firmato l'atto di fusione tra le due società, con effetti a decorrere dal 16 novembre 2019;
- con Banca Popolare Etica S.c.p.A. a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 24 comma 5 del TUSP, ed a seguito della proposta di acquisto delle azioni da parte della società stessa, è stato stipulato il contratto di compravendita il 31/10/2020.

4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Il Comune di Venezia può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- g) altre fattispecie tassativamente indicate.

Le società *in house* devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Il Comune di Venezia infatti **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

ALL. A

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (il primo triennio rilevante dopo l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P. è il 2017-2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni del Testo Unico ed individuando quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

Si rimanda ai contenuti degli **Allegati A.1 Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ed A.2. Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019**, che costituiscono parte integrante del presente documento, per quanto riguarda informazioni maggiormente dettagliate:

- sull'analisi di ricognizione condotta e sugli esiti della ricognizione stessa;
- su anagrafica, organi, affidamenti di servizi relativi alle singole società.

PARTECIPATE DIRETTE**1. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' (AVM S.p.A.)**

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

AVM S.p.A (già ASM S.p.A.) è stata costituita in forma di azienda speciale del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 03 luglio 1995 ex art. 22 L. 142/1990. Dal 1 gennaio 2000 l'azienda è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione ai sensi della L. 127/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28-29/07/1999.

In data 25 gennaio 2012 ASM S.p.A. ha cambiato denominazione in AVM S.p.A.

Con deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", deliberando il conferimento ad AVM S.p.A. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. corrispondente al 76,99% del capitale sociale pari a 551.514 azioni.

In data 11 novembre 2013 con Deliberazione n. 89 il Consiglio Comunale ha approvato in conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A.

In data 28 novembre 2014 sempre in esecuzione della deliberazione n. 89 e della deliberazione n.97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A.

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

La società è controllata al 100% dal Comune di Venezia e svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta ACTV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo del Bacino Veneziano) del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

ALL. A

La società è legata all'Amministrazione Comunale e all'Ente di Governo del Trasporto pubblico locale da appositi contratti di servizio.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e la gestione degli approdi operativi del trasporto pubblico non di linea, a decorrere dal 1/1/2020 al 31/12/2024.

Inoltre l'Ente di Governo del Bacino Veneziano del Trasporto pubblico locale ha approvato con deliberazione n. 5 del 27/11/2019 la proroga di due anni e mezzo (fino al 30/6/2022) dell'affidamento *in house* del 90% del servizio del trasporto pubblico locale del bacino veneziano ai sensi delle previsioni dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 1370/2007.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo.

Si ritiene, pertanto, di confermare il mantenimento della partecipazione alla luce del suo ruolo di capogruppo delle Società afferenti al Gruppo Mobilità e alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della stessa.

In ogni caso è opportuno rappresentare che a causa dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il primo semestre del 2020 e che ha comportato delle forti restrizioni alla circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus, la società ha dovuto rivedere il budget dell'anno rispetto alle stime iniziali per valutare l'impatto derivante dal drastico calo delle vendite dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale legato anche all'azzeramento dei flussi turistici nella Città di Venezia. La società si è, inoltre, avvalsa degli istituti di integrazione salariale per i dipendenti che necessariamente sono stati posti in cassa integrazione durante i mesi di aprile e maggio.

L'andamento e l'equilibrio economico-patrimoniale della società, risultano essere stati influenzati anche nel corso del secondo semestre 2020 dall'emergenza epidemiologica che ha influito negativamente nei ricavi tariffari.

2. VE.LA. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 da ACTV S.p.A. e ha sempre svolto come principale attività la vendita dei biglietti TPL per l'Affidatario del Servizio di trasporto pubblico locale.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", in data 30 ottobre 2012 AVM S.p.A. acquista da Actv S.p.A. 815.000 azioni pari all'86,472% del capitale sociale di Ve.La. S.p.A. in esecuzione della delibera consiliare n°68 del 13/09/2012.

Ad oggi la società è controllata all'88,86% da AVM S.p.A. e partecipata all'11,14% direttamente dal Comune di Venezia.

La società svolge le funzioni di bigliettazione per il Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., oltre ad essere affidataria *in house* da parte del Comune del servizio promozione turistica e culturale e del servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del predetto servizio operativo della bigliettazione del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di servizio.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è sempre stato positivo. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Per l'anno in corso a causa dell'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il 2020, la società ha dovuto rivedere il proprio budget iniziale per i minori ricavi legati ai minori eventi e manifestazioni.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dell'affidamento dei predetti servizi pubblici locali svolti da parte della società.

CMV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione differita.

La Casinò Municipale di Venezia S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1995 a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6/7 febbraio 1995.

Con deliberazione n. 148 del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento di beni mobili e immobili, perfezionato con il trasferimento della proprietà di beni mobili artistici per un valore di 5.612.500 euro e del "Palazzo del Casinò" del Lido di Venezia, per un valore di 34.414.025 euro.

Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del "Casinò di Venezia" e la modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco.

In data 1 ottobre 2012, la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha modificato la denominazione societaria in CMV S.p.A. e ha scorporato il "ramo gioco" conferendolo alla società di nuova costituzione Casinò di Venezia Gioco S.p.A..

In data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente possedute: Marco Polo S.r.l. e Ranch S.r.l., con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

In esecuzione di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n. 137/2015 è stato deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, il conferimento da parte di CMV S.p.A. alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della casa da gioco, oltre alla partecipazione in Venis S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Il predetto Piano di Razionalizzazione e la Revisione Straordinaria prevedevano che i residui assets patrimoniali attivi e passivi rimanessero in capo a CMV S.p.A.

Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 si era preso atto che la società:

- svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre presenta un risultato di esercizio negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, e che non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P., e pertanto ne era stata prevista la dismissione della partecipazione stessa mediante messa in liquidazione.

ALL. A

Si deve evidenziare come la Società Venezia F.C. s.r.l. abbia presentato in data 24 luglio 2018 al Comune di Venezia lo Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio, in un'area di 40 ettari del Quadrante di Tessera.

Detto progetto che prevede, tra le altre, l'acquisizione dei terreni di proprietà di CMV S.p.A., è stato dichiarato, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a), di pubblico interesse con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18 ottobre 2018.

Pertanto si sono avviate le procedure per la futura cessione delle aree al proponente una volta concluso il complesso iter amministrativo volto all'approvazione del progetto definitivo.

Oltre a tale situazione vi è da segnalare come la Società goda di un consistente credito di imposta che viene realizzato di anno in anno sulla base della procedura del consolidato fiscale con la controllante Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

In quest'ottica, quindi, si conferma la previsione di una liquidazione differita della società, sia in relazione alla procedura di cessione dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera alla luce del progetto presentato da Venezia Football Club per la realizzazione del nuovo Stadio sopra illustrata che per la gestione dei benefici derivanti dall'applicazione del consolidato fiscale.

Una volta concluse e definite le predette tematiche sarà possibile procedere con la messa in liquidazione della società.

E' opportuno segnalare come con atto di compravendita del 5/12/2019 n. rep. 142707 CMV S.p.A. abbia venduto al Comune di Venezia il complesso immobiliare denominato "Palazzo del Casinò" per il prezzo di € 33.600.000,00, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2019.

ALL. A

4. LA IMMOBILIARE VENEZIANA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IVE S.r.l.)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

Il 3 gennaio 1940, con determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043 del podestà, il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni "La Immobiliare Veneziana".

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio.

Per realizzare dette attività l'oggetto sociale è il seguente: l'acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Con deliberazione n. 95 del Commissario straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015, è stato approvato il conferimento del 34,48% del capitale sociale di VEGA S.c.a r.l. a IVE S.r.l.. Il capitale di quest'ultima è stato incrementato da 9.400.396 a 10.860.240 euro, così pure la percentuale di possesso del Comune di Venezia è incrementata da 99,45% a 99,524%. Tale operazione si è perfezionata in data 11 giugno 2015.

In esito a tale conferimento la società ha assunto per conto dell'Amministrazione Comunale il ruolo di unica società immobiliare.

Nel corso 2016 la società è stata individuata dall'Amministrazione Comunale come soggetto destinato ad acquisire tutti i beni immobili del Fondo immobiliare Città di Venezia.

Tale operazione ha portato la società a sottoscrivere con Unicredit (banca finanziatrice del Fondo) un contratto di acollo e parziale rifinanziamento del debito per far fronte agli oneri connessi alla stipula del contratto di acquisto dei beni immobili.

Il bilancio 2017 si è chiuso con un utile d'esercizio pari a 41 mila euro mentre il 2016 si era chiuso con una leggera perdita d'esercizio pari a 457 mila euro.

Il bilancio 2018 ha presentato una perdita di € 2.722.258 che però è stata integralmente coperta tramite la rinuncia da parte del Comune di Venezia ad € 5.444.374 di dividendi deliberati negli esercizi precedenti e che ha portato alla creazione nel patrimonio netto di una riserva disponibile.

Il bilancio 2019 si è chiuso con un utile di € 46.795.

Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 e con le successive ricognizioni annuali approvate con le DCC n. 60/2018 e n. 75/2019 si era dato atto che la società:

ALL. A

- non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 3: valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante).

Alla luce di tale situazione la partecipazione è ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte e può essere confermato il mantenimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

ALL. A

5. AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.P.A. (AMES S.P.A.)

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

AMES S.p.A. è stata costituita in forma di azienda speciale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 23/09/1996 ex art. 22 della L. 142/1990. Dal 1 dicembre 1999 (iscrizione Registro Imprese) è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione dell'azienda speciale AMES ai sensi della L. n. 127/1997 (deliberazione C.C. n. 122 del 28-29/07/1999).

E' una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'*in house*, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario. A tal proposito anche l'esercizio 2019 ha chiuso con un utile netto di € 29.543.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

6. INSULA S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Veritas S.p.A., AVM S.p.A., IVE S.r.l.- <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

Il Comune di Venezia controlla integralmente il capitale di Insula S.p.A. in parte prevalente in via diretta (72,14%), e per il restante 26,73% tramite le sue controllate VERITAS S.p.A. (24,73%), IVE S.r.l. (1,13%) e AVM S.p.A. (2%).

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014, relativi in particolare alla realizzazione di lavori pubblici e di gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla residenza.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società. Il ridursi nel tempo delle risorse previste dalla legge speciale per Venezia ha reso necessario intervenire con una riorganizzazione ed un efficientamento dei costi.

Il bilancio 2017 si è chiuso in equilibrio mentre l'esercizio 2016 aveva visto una leggera perdita d'esercizio. Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di € 136.412. Il bilancio 2019 ha presentato un utile di € 73.826.

Ad oggi sono allo studio le attività istruttorie da parte dei competenti uffici comunali al fine di presentare alla Giunta Comunale una proposta di razionalizzazione della società, comprendente eventuali operazioni di reinternalizzazione, anche parziale, dei servizi affidati.

Alla luce di tale attività istruttoria è pertanto necessario prevedere la prosecuzione, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di ulteriore un anno - rispetto a quanto già deliberato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2019 - a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei servizi stessi.

ALL. A

In ogni caso al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi strumentali all'ente, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci con la possibilità, come sopra meglio precisato, di futuri interventi di razionalizzazione.

7. Venezia Spiagge S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento fino al 31/12/2021.

La società ha ad oggetto la gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa di alcune spiagge del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio e l'area demaniale marittima denominata "Blue Moon" - è partecipata per il 51% dal Comune di Venezia e per il 49% da un socio privato.

La decisione rappresentata nella Revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 era quella di differire la decisione sul mantenimento nel 2020, anno in cui si stima termineranno i lavori nel compendio immobiliare Blue Moon volti al successivo rinnovo della Concessione demaniale per 20 anni.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" sull'impossibilità di poter detenere la partecipazione in Venezia Spiagge S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, si era ritenuto necessario precisare nella Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni di riservarsi sulla decisione per il suo mantenimento o per la sua dismissione.

Detta riserva era dettata dal fatto che l'art. 51 del Disegno di Legge Stabilità per il 2019 prevedeva una deroga alla dismissione delle partecipazioni societarie che avessero chiuso in utile gli esercizi 2014-2016. Pertanto, fino al 2021, ci si riservava in caso di effettiva approvazione del testo in questo senso, di rivedere la decisione alla luce dell'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento.

Nel Piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 75/2019 si è preso in considerazione quanto previsto nel Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni del 2017 e si sono applicate le previsioni del comma 5 bis dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Infatti la società risulta avere conseguito un risultato medio in utile nel triennio antecedente la Ricognizione Straordinaria delle partecipazioni approvata nel 2017.

Nel corso del corrente anno occorrerà, di concerto con l'altro socio, apportare allo Statuto le modifiche volte ad estendere la durata della società in coerenza con la durata - sino al 2038 - della concessione demaniale con finalità turistico-ricreative vigente, oltre alle modifiche volte ad adeguare lo Statuto stesso alle disposizioni del TUSP.

ALL. A

E' inoltre interesse dell'Amministrazione Comunale ridare un ruolo strategico al Comune di Venezia quale socio pubblico di maggioranza ed a tal fine occorrerà modificare nello statuto le maggioranze dei quorum deliberativi delle assemblee straordinarie a tal fine in allegato alla deliberazione di approvazione del presente Piano di razionalizzazione si propone anche l'approvazione del nuovo statuto di Venezia Spiagge S.p.A.

8. Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. - VENIS S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Actv S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Veritas S.p.A., Ames S.p.A., Vela S.p.A., Insula S.p.A. – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società.

I bilanci 2017 e 2016 si sono chiusi in equilibrio. Il bilancio 2018 ha chiuso con un utile netto di € 144.393. Il bilancio 2019 ha chiuso con un utile netto di € 360.516.

In ogni caso al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017 ha affidato a Venis S.p.A., il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per una durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, con la medesima deliberazione sono state inoltre approvate le linee-guida per la stesura del contratto tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A. relativo al servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale e dei relativi disciplinari tecnici.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 354 del 29-12-2017 ha approvato il testo del contratto di servizio, nel rispetto delle linee-guida approvate con provvedimento consiliare.

La società pertanto risulta oggi affidataria *in house* di servizi strumentali.

Con deliberazione, n. 57, del 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'accettazione della proposta di cessione delle 3.000 azioni di Venis S.p.A. alla Città Metropolitana di Venezia al prezzo di euro 105,66 per azione, per un importo complessivo di euro 316.980,00.

Successivamente con contratto stipulato in data 20 giugno 2018 si è perfezionata la cessione delle predette azioni alla Città Metropolitana di Venezia.

ALL. A

Pertanto ad oggi Venis S.p.A. è una società controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 65,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A. e per il 10% dalla Città Metropolitana di Venezia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 30/6/2020 è stato approvato con riferimento al contratto di servizio per la gestione del sistema informativo comunale, il programma triennale delle attività 2020-2022.

Si rappresenta che l'ANAC, con nota del 8/7/2020, ha inviato alla Città Metropolitana di Venezia un preavviso di rigetto alla domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* per carenza di alcuni requisiti statutari. In particolare l'ANAC ha affermato che non viene assicurato il requisito del controllo analogo congiunto. A tal fine era stato già stato dato mandato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2017, alla Giunta, di compiere tutti gli atti di competenza al fine di adeguare lo statuto di Venis all'ingresso della Città Metropolitana. La Giunta Comunale con deliberazione n. 388/2018 aveva approvato le modifiche statutarie conseguenti all'ingresso nella compagine sociale della Città Metropolitana e quelle sulla gestione dei servizi *in house* da parte dei soci affidanti.

Con nota PEC n. 369715 del 30/08/2020 la Città Metropolitana ha comunicato all'ANAC che sono in corso le valutazioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di adeguare lo statuto della società per assicurare il requisito del controllo analogo congiunto. Tuttavia, poiché dette modifiche devono essere portate all'approvazione dei rispettivi organi consiliari degli enti affidanti, ha chiesto una proroga fino al 7 gennaio 2021 in quanto è necessario attendere l'insediamento dei nuovi organi consiliari derivanti dalle elezioni comunali del 20-21 settembre.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci.

ALL. A

9. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house</i> – società quotata ex art. 2 T.U.S.P.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La società è stata costituita nel 2001 e nel 2007 vi è stata l'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano.

Il Comune di Venezia detiene al 31 dicembre 2020 il 50,937% di Veritas S.p.A., società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici e della posa passerelle.

La società è legata all'Amministrazione e ai Consigli di Bacino da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Sebbene il Comune di Venezia possieda la maggioranza del capitale sociale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 50 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i soci della società.

Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.

Veritas S.p.A. nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) infatti l'articolo 2 prevede che sono società quotate "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo

ALL. A

che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

Inoltre l'art. 1 del TUSP stabilisce che *“le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p)”*.

Inoltre alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."* la partecipazione detenuta in Veritas S.p.A. può essere mantenuta.

Alla luce di tale previsione normativa si ritiene comunque di precisare che la ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento risiede nell'affidamento e nella gestione dei predetti servizi pubblici locali.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 15/11/2019 ha approvato l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia *in house* a Veritas S.p.A. fino al 2038.

Si evidenzia, infine, che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio di gestione degli impianti di sollevamento acque bianche terraferma e Lido e Sbarramenti mobili a Malamocco;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 18/12/2019 vi è stata la presa d'atto dell'allineamento della scadenza dell'affidamento *in house* del servizio rifiuti urbani fino al 2038 e dell'approvazione del relativo Contratto di Servizio con il gestore da parte del Consiglio di Bacino Laguna Venezia Ambiente e affidamento dei servizi complementari al servizio di gestione dei rifiuti urbani o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia ambientale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio di manutenzione e gestione della rete idrica antincendio di Venezia;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* del servizio di ispezione e di accertamento degli impianti termici civili presenti nel territorio del Comune di Venezia oggetto di esposti e segnalazioni.

10. Marco Polo System G.E.I.E.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – Gruppo europeo di interesse economico
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione.

Il Marco Polo System è un Gruppo Europeo di Interesse Economico i cui Associati sono il Comune di Venezia per il 50% e KEDKE (ora KEDE) - Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia - per il restante 50%.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 TUSP.

Infatti l'organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 24/01/2017, rep. n. 381/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Venezia volto a far accertare lo scioglimento del Gruppo alla data del 21/06/2015, ha evidenziato come invece la sua scadenza naturale vada ricondotta alla data del 21/06/2020. La predetta decisione è stata gravata dal Comune di Venezia avanti la Corte d'Appello di Venezia e la relativa causa è attualmente pendente.

Si evidenzia infine che, anche alla luce del parere del Collegio dei Revisori, il bilancio 2015 e il bilancio 2016 non sono stati approvati dall'Associato Comune di Venezia.

Inoltre con Delibera n. 307 del 12 dicembre 2017 della Giunta Comunale si è approvato di promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia nei confronti dell'Amministratore Unico del G.E.I.E. Marco Polo System per violazione dei limiti del mandato.

Con ordinanza n. ruolo 4494/2018-1 del 28/4/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ha revocato l'amministratore unico del Marco Polo System G.E.I.E. Si evidenzia che con atto negoziale prot. n. 357595 del 12/7/2019, i due associati all'unanimità hanno convenuto di sciogliere Marco Polo System G.E.I.E. e hanno a tal fine nominato due liquidatori.

I due liquidatori hanno ricostruito l'insieme dei rapporti attivi e passivi del G.E.I.E. al fine di giungere alla liquidazione dell'organismo. Al momento si è in attesa della definizione di alcune cause legali la cui chiusura permetterà di concludere la liquidazione dell'organismo.

I bilanci 2018 e 2019 non sono stati approvati dai due associati nel corso dell'assemblea del 24/7/2020.

Si conferma, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'obbligo e la volontà dell'Ente di procedere con la dismissione di detto Organismo tramite la conclusione della procedura di liquidazione.

11. BANCA POPOLARE ETICA S.COOP.P.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP.

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A., è una società avente per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica, dal Comune di Venezia che ne detiene n. 300 azioni di valore nominale pari a € 52,50 ciascuna, pari allo 0,0233% del capitale sociale al 31/12/2018.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Ciò anche alla luce delle previsioni introdotte al comma 9 ter dell'art. 4 del Testo unico dall'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui : *"E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima."*

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1850 del 1/10/2018 era stata indetta la procedura di gara per la vendita della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia nella società. La gara predetta, tenutasi in data 19/12/2018, è stata dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n. 731 del 3/4/2019 in quanto nessuna offerta era pervenuta.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 che ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, il Comune ha confermato la volontà di procedere alla dismissione della quota e con la determinazione n. 731/2019 sopra citata, era stato dato mandato di proceder con gli atti volti al recesso mediante la procedura ex art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/254692 del 21/5/2019 l'Amministrazione Comunale ha comunicato alla società la volontà di recedere con la procedura di cui all'art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/305747 del 17/6/2019 Banca Popolare Etica ha comunicato la procedura da seguire per la vendita delle azioni detenute dal Comune di Venezia affinché quest'ultimo possa recedere e quindi dismettere la partecipazione.

Il 31/10/2020 è stato firmato il contratto in cui si prevede la cessione delle azioni detenute dal Comune di Venezia alla Banca stessa, pertanto, la partecipazione sarà dismessa entro il 31/12/2020.

12. Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione.

Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A., società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P. ed in quanto presenta perdite reiterate.

Si rappresenta che dal 20/11/2018 la società è in stato di liquidazione e pertanto si è in attesa dell'esito della procedura medesima.

Si fa presente che il bilancio 2018 e il bilancio 2019 non sono stati approvati dai soci di controllo.

PARTECIPATE INDIRETTE**13. ACTV S.p.A.**

Tipo di partecipazione:	Controllata indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>requisiti dell'in house.</i>
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita il 4 dicembre 2000 in esito alla trasformazione del Consorzio Veneziano dei Trasporti. A detta società il Comune di Venezia partecipava direttamente con una quota del 76,99%.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", il 27 aprile 2012 AVM S.p.A. ha acquisito a titolo di aumento di capitale dal Comune di Venezia la partecipazione del 76,99% del capitale sociale in ACTV S.p.A..

Ad oggi la società è controllata appunto da AVM S.p.A. e partecipata al 17,67% dalla Città Metropolitana di Venezia e all'11,27% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 4,53% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia.

Svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del servizio operativo del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale da appositi contratti di servizi per la gestione diretta dei servizi in regime di proroga tecnica.

Nel corso degli ultimi tre esercizi il risultato economico è stato positivo. A tale proposito, l'esercizio 2019 ha presentato una chiusura ampiamente positiva con un utile netto di € 743.652. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico.

A causa della crisi sanitaria in corso e che ha caratterizzato in particolare il primo semestre del 2020 e la fine del corrente anno, con misure di forte restrizione alla circolazione delle persone, è stato necessario rivedere il budget iniziale. Si rileva che l'attuale contratto con AVM S.p.A. prevede l'obbligo della capogruppo di garantire integralmente i costi per l'esercizio operativo del Trasporto Pubblico Locale.

La società è stata dotata in esito alla modifica dello statuto dei requisiti per *l'in house providing*, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi pubblici.

ALL. A

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. a).

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

14. Thetis S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante cessione.

In data 1 gennaio 1999 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in Thetis S.p.A.

La società ha per oggetto sociale l'attività, per conto proprio e di terzi, di:

- servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi energetici; - attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico;
- attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifica ed industriale e alla fornitura di servizi innovativi connessi; - attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia; -attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione azionaria nella società Thetis in quanto l'attività ITS svolta dalla medesima è fondamentale - sia da un punto di vista strategico che industriale - per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di monitoraggio e localizzazione dei mezzi navali ed automobilistici di Actv S.p.A. nonché per il sistema di infomobilità all'utenza, entrambi realizzati da Thetis stessa.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito alla impossibilità di poter detenere la partecipazione in Thetis S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, nella ricognizione periodica delle partecipazioni approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2018 si era reso necessario precisare che la società doveva essere oggetto di dismissione, in quanto effettivamente non rientrante tra le stringenti ipotesi previste per il mantenimento della stessa.

Alla luce di tale situazione, nel precedente piano di razionalizzazione si era stabilito di dismettere la partecipazione detenuta tramite Actv S.p.A. secondo le indicazioni del TUSP. Inoltre, la durata della società fissata dal vigente statuto è fissata al 31/12/2020.

Ciò premesso, visto che il recente art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario Liquidatore per lo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il passaggio delle attività e del MOSE alla nuova Autorità per la Laguna di Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.

15. Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A. - <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

E' la società affidataria *in house* della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

Infatti il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del codice penale, che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco la modalità di affidamento *in house* del predetto servizio.

La società è legata all'Amministrazione da un apposito contratto di servizio.

La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, nel corso degli ultimi anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-finanziaria della società particolarmente critica.

ALL. A

Infatti l'Amministrazione Comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c, ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 secondo cui: *"In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018"*.

Si deve ricordare come nel corso del 2017 la società abbia approvato un Piano di Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017 approvato con DCC n. 19 del 24/5/2017.

Gli elementi essenziali di tale Piano erano costituiti:

- dalla revisione complessiva dei principali costi operativi (tra cui in particolare i costi dei servizi alla clientela);
- dall'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per giungere alla stesura del nuovo contratto di lavoro aziendale; e contestuale programma di investimenti volti al rilancio della Casa da Gioco.

In data 1/7/2017, a causa dell'infruttuosa trattativa e all'impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di lavoro ciò al fine di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'attuazione di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell'esercizio con un risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753.

Detto risultato deriva sostanzialmente dagli effetti degli interventi previsti nel Piano d'Azione per il definitivo riequilibrio della gestione della Casa da Gioco.

In ogni caso durante l'esercizio 2018 sono proseguite le attività volte all'attuazione del Piano d'Azione. In particolare si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di lavoro aziendale anche se sul punto è necessario evidenziare come in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l'Azienda e tre

ALL. A

Organizzazioni Sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc – Cisl e RIL; tale pre-intesa è stata sottoposta a referendum dei lavoratori, svoltosi nel periodo 29 marzo – 3 aprile 2018.

La proposta di nuovo CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla maggioranza dei lavoratori.

Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l'applicazione di un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.

Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell'impianto introdotto con il Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del precedente CAL 1999-2002, condannando la Società a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive.

In ogni caso dette pronunce non hanno minato l'equilibrio economico del bilancio 2017 e l'attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.

Nel corso del predetto periodo si sono gestiti diversi momenti di tensione a causa di alcuni scioperi dei lavoratori ma il 10 dicembre 2019 si è arrivati alla stipula di un nuovo Contratto Aziendale di Lavoro di durata triennale in sostituzione del Regolamento Aziendale Unilaterale adottato il primo luglio 2017.

Il nuovo Contratto Aziendale di Lavoro ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

- garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Società;
- legare in modo definitivo il Premio di Risultato agli incassi effettivi dell'anno di riferimento evitando quanto accadeva nel passato dove il premio non era coerente con l'andamento economico della società;
- acquisire una maggiore flessibilità del lavoro;
- il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel 2018 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.415 con un esercizio sociale caratterizzato dal ritorno ad un clima di normalità dei rapporti tra le parti sociali.

Nel 2019 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.366.

Per quanto riguarda l'operazione di ricapitalizzazione della società (pari a € 4,25 milioni) avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017, la stessa è stata completata con il versamento dell'ultima tranche dell'aumento di capitale avvenuto il 29/5/2020.

A fronte di tale intervento si è realizzato l'ampliamento della sede di Cà Noghera che è stata inaugurata il 24 agosto 2020.

E' stata così portata a completa realizzazione ed attuazione il piano di investimenti e di rilancio approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017.

Infine, a seguito delle difficoltà che si sono riscontrate nel primo semestre 2020 per l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato la chiusura delle attività al pubblico dal

ALL. A

24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal 8/3/2020 al 18/6/2020 e ad un conseguente azzeramento degli incassi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stata approvata la modifica alla convenzione rep. n. 16538 del 26/6/2012 in merito alle modalità di riversamento degli incassi di gioco al fine di consentire alla società di fronteggiare le difficoltà finanziarie causate dal blocco dell'attività. Con la deliberazione succitata è stato approvato il sesto atto integrativo alla Convenzione.

L'esercizio 2020 stava, comunque, evidenziando dei miglioramenti rispetto ad un budget che prevedeva una perdita coerente con la situazione patrimoniale della società.

Purtroppo, l'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica che ha determinato la chiusura della Casa da Gioco a partire dal 26 ottobre 2020, fa ritenere probabile una chiusura in perdita dell'esercizio 2020.

Alla luce di tale situazione è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società.

16. Palazzo Grassi S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Collegata in via indiretta tramite CMV S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della Partecipazione

La Società è stata costituita il 28 ottobre 1982.

CMV S.p.A. ha acquisito la partecipazione del 20% del capitale sociale il 6 maggio 2005 mentre il rimanente 80% del capitale è posseduto dalla Pinault Collection S.a.s.

CMV S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale costituito da azioni di categoria privilegiata i cui diritti patrimoniali sono partecipazione proporzionale agli utili, ma partecipazioni alle perdite limitata al 5%.

La società ha per finalità la gestione, manutenzione, ampliamento ed eventuale ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Venezia Campo San Samuele 3231 e denominato Palazzo Grassi e la promozione in loco di attività culturali e artistiche attraverso l'organizzazione e la gestione diretta o indiretta di esposizioni permanenti o temporanee di collezioni pubbliche o private, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, simposi, spettacoli e rappresentazioni in genere.

Si precisa, inoltre, che la società può realizzare la ristrutturazione e la costruzione dell'immobile sito in Venezia, Campo San Samuele 3231 e denominato "Teatrino", provvedere alla gestione del medesimo così come previsto per Palazzo Grassi e all'eventuale sua vendita a terzi o anche ad azionisti della società. Lo scopo sociale comprenderà anche quello di mantenere o preservare la destinazione di Palazzo Grassi ad uso espositivo museale, conformemente all'attuale destinazione.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era precisato quanto segue:

"Il Contratto di acquisto della partecipazione prevede che decorsi 99 anni dalla stipula del contratto di cessione delle azioni all'attuale socio Pinault Collection S.a.s, la CMV S.p.A. possa esercitare un diritto di opzione per l'acquisto dell'80% del Capitale sociale della società e quindi indirettamente dell'immobile Palazzo Grassi per l'importo di 1.000 euro.

La condizione per l'esercizio di detto diritto è che la partecipazione sia detenuta da una società controllata o dal Comune di Venezia stesso.

E' evidente che pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per perdite reiterate, non può essere oggetto di dismissione poiché la cessione delle azioni determinerebbe il venir meno del diritto di opzione sulle azioni e quindi indirettamente sull'acquisto di Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico.

In quest'ottica quindi la partecipazione deve essere mantenuta poiché pienamente coerente

ALL. A

con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In ogni caso, ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali indicazioni applicative o interpretative della giurisprudenza contabile o amministrativa."

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha rappresentato l'impossibilità di poter detenere la partecipazione indiretta in Palazzo Grassi S.p.A. in quanto la società presenta perdite reiterate e non gestisce servizi di interesse generale.

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019, era stato confermato il mantenimento della partecipazione, pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. lettera e).

Tuttavia, si rappresenta che il socio privato Pinault Collection S.a.s. ha presentato una proposta di acquisto, in atti, della partecipazione detenuta da CMV S.p.A., costituita da n. 915.000 azioni privilegiate in Palazzo Grassi S.p.A., pari al 20% del capitale sociale, per l'importo di 11 milioni di euro, contenente inoltre l'impegno alla modifica dello Statuto sociale volto a garantire al Sindaco del Comune di Venezia la designazione di 2 componenti del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della società.

Si tratta di fatti intervenuti che comportano una nuova valutazione dell'interesse pubblico, infatti la sopra prospettata operazione di cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia tramite la propria controllata:

- da un lato risulta vantaggiosa sotto il profilo finanziario, garantendo entro fine 2020 un apporto di 11 milioni di euro e consentirebbe un rientro parziale dell'indebitamento complessivo di CMV S.p.A. al 31 ottobre 2020 ad € 24.447.909,60;
- dall'altro lato include l'impegno del socio privato di garantire all'Amministrazione Comunale il potere di designazione di due componenti dell'Organo Amministrativo della società per tutta la sua durata, in un'ottica di coinvolgimento permanente del Comune di Venezia;
- consente, inoltre, al Comune di Venezia di operare in conformità con quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con la sopra richiamata nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 circa l'obbligo di dismettere la partecipazione in esame, in quanto ricadente nelle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. lettera e) od ovvero "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*".

E' in ogni caso opportuno evidenziare che, al di là delle tematiche societarie, Pinault Collection si è impegnata pubblicamente a mantenere e sviluppare una *partnership* culturale con la Città

ALL. A

di Venezia.

L'obiettivo dichiarato da Pinault Collection per il prossimo futuro sarà quello di avviare una stabile collaborazione con le altre Istituzioni culturali della Città, in particolare anche con la Fondazione Musei Civici, oltre ad essere stata coinvolta nel Comitato per i festeggiamenti in occasione dei 1600 anni della fondazione della Città di Venezia previsti per il 2021.

Si segnala, infine, come l'operazione societaria avviene alla vigilia di importanti lavori strutturali che saranno realizzati su Palazzo Grassi nel 2021 (per un importo di circa 2,5 milioni di euro) rivolti ad interventi di miglioria dell'edificio per garantire maggiore efficienza nella conservazione delle opere nelle sale espositive e per la loro fruizione da parte del pubblico.

Dal punto di vista procedurale, si evidenzia come sussistano tutti i requisiti prescritti dall'art. 10 comma 2 del T.U.S.P. per poter procedere a negoziazione diretta con un singolo acquirente; è infatti stata attestata la congruità economica dell'operazione, come da apposita relazione in atti redatta da un esperto incaricato da CMV S.p.A.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dello Statuto sociale al socio privato spetterebbe comunque il diritto di prelazione, ed infine che solo il socio di controllo può garantire la modifica statutaria che attribuisce il potere di designazione dei componenti dell'organo amministrativo.

Relativamente alla futura destinazione d'uso dell'immobile Palazzo Grassi, si ricorda che lo stesso risulta sottoposto a vincolo di standard pubblico museale come da relazione, in atti, della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole del Comune di Venezia.

In particolare, nella strumentazione urbanistica vigente, Palazzo Grassi è identificato come Standard n. 136 "Attrezzature collettive di interesse comune - b2 - Museo - Palazzo Grassi". Pertanto, esso è vincolato a tale destinazione d'uso.

Ne consegue che le destinazioni d'uso previste dalla Parte III della scheda tipologica di appartenenza (scheda 6 - "Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tri-cellulare - tipo C") sono inapplicabili.

L'eventuale rimozione del vincolo a standard è possibile unicamente attraverso un'apposita variante urbanistica e rientra nell'esclusiva competenza e discrezionalità del Consiglio Comunale di Venezia.

La cessione della partecipazione in oggetto non determinerà, quindi, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile, che rimarrà pertanto vincolato allo standard pubblico già previsto, a prescindere dal proprietario delle azioni della società Palazzo Grassi S.p.A.

Alla luce del fatto che la società ricade nelle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. lettera e), e per tutto quanto sopra detto, è prevista la dismissione della partecipazione, mediante cessione a titolo oneroso al socio privato di controllo.

ALL. A

17. VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.*
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione con modalità da definire al termine del concordato.

**L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).*

Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di € 12,3 milioni, che hanno determinato una forte incremento dell'indebitamento, salito ad € 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni *assets*, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

Il bilancio 2016 si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a 2,3 milioni euro mentre il bilancio d'esercizio 2017 ha chiuso con una perdita di 817 mila euro. Anche l'esercizio 2018 ha chiuso con un risultato negativo in quanto ha presentato una perdita di € 732 mila.

Il bilancio 2019 ha chiuso con una perdita di € 307.174. L'assemblea della società in sede di approvazione del bilancio ha deliberato di ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate secondo quanto previsto dall'art. 2482 bis c.c. in quanto la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo rispetto all'esercizio precedente. Il capitale è stato ridotto da 2.966.579 euro ad 1.109.756 euro.

Come già rilevato nel precedente Piano di razionalizzazione, la società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto la partecipazione è oggetto di dismissione.

In ogni caso essendo appunto la società in fase di concordato preventivo si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria e quindi al momento l'Amministrazione, pur procedendo atto del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa, ritiene

ALL. A

che non vi siano le condizioni per poter procedere ora in tal senso se non minando la conclusione *in bonis* della procedura di concordato.

Solo una volta terminata la procedura di concordato sarà possibile definire le modalità di dismissione e, coerentemente, le linee strategiche per lo sviluppo e gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia.

ALL. A

18. Expo Venice S.p.A. (in procedura fallimentare)

Tipo di partecipazione:	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Società costituita con atto del 06 novembre 2006.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 giugno 2010.

La Società, che aveva per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, saloni specializzati, esposizioni, mostre mercato, quartieri fieristici o equivalenti, è stata sottoposta a procedura di fallimento dichiarata il 28 settembre 2016 dal Tribunale di Venezia rif. 146/16.

Non risultano approvati i bilanci di esercizio dal 2015 in poi.

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società.

19. TAG S.r.l.

Tipo di partecipazione:	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP.

Società costituita il 2 agosto 2012.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 dicembre 2012.

A oggi detta quota è diminuita allo 0,5% del capitale sociale.

La Società ha per oggetto la creazione e manutenzione di siti web, realizzazione di software ad attività di informatica in genere compresa l'installazione e la manutenzione di reti locali, con particolare attenzione alla consulenza on line e digitale. Formazione, progettazione, sviluppo, produzione, commercio e noleggio a terzi di materiali tecnici dei settori elettronico, informatico, delle comunicazioni e dei sistemi multimediali. Assistenza aziendale, commerciale e tecnica in genere con esclusione di ogni attività riservata per legge ai professionisti iscritti in albi professionali nonché a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.


La società presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 500.000 €, e nel precedente piano di razionalizzazione si era già evidenziato che la società aveva chiuso 4 degli ultimi 5 esercizi in perdita, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.

Anche nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si era precisato che la partecipazione doveva essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

Al momento si precisa che sono in corso le attività da parte del Liquidatore di Vega S.c.a r.l. per la dismissione della quota tramite cessione o recesso ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.

5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel presente documento ne deriverebbe una riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. **19** a n. **10** società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione ai sensi del T.U.S.P. per le motivazioni già evidenziate.



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(*) Ve.la S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.
 (**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

- o All. **A.1.:** **Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
- o All. **A.2.:** **Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- o All. **B:** **Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia.**